



KUMA S.S.D. a R.L.

Via Europa Unita, 5

Codroipo UD

tel. 0432 820130

codroipo@piscinekuma.it

Codice fiscale 02221530302 Partita IVA: 02221530302

Prot. n. _____ del _____

**INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

(artt. 36, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 50 del 2016)

(importo superiore a euro 150.000 euro e inferiore a euro 1.000.000)

**Per l'esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE**

L'AMMINISTRATORE UNICO

RENDE NOTO

Che con verbale del C.D.A. in data 09.10.2018 è stato avviato il procedimento per l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto, con le modalità e alle condizioni di cui al presente **Avviso pubblico esplorativo, composto da 25 (venticinque) pagine.**

Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda, con le modalità e nei termini di cui al presente **Avviso pubblico esplorativo.**

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'indagine di mercato e alla ricezione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata; pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna gara e le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere successivamente invitati e a presentare la propria offerta.

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per la Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

(il presidente del CDA: Defendi Gianfranco)

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA	
Per l'esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE	
CUP: D97J18000200007	CIG: 7654289719

Sommario:

1.	CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1.1.	Termine per la presentazione della manifestazione di interesse.....
1.2.	Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
1.3.	Recapito della Stazione appaltante
1.4.	Definizioni utilizzate.
1.5.	Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse
1.6.	Operatori economici ammessi al procedimento
2.	CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto
2.2.	Qualificazione dei lavori
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione
2.4.	Individuazione dell'intervento
3.	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.0.	Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)
3.1.	Requisiti di partecipazione
3.2.	Manifestazioni di interesse presentate in Forma aggregata
3.3.	Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa.....
4.	CAPO 4 – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE
4.1.	Disciplina delle sedute e avvio del procedimento
4.2.	Ammissione delle manifestazioni di interesse
4.3.	Selezione delle manifestazioni di interesse
5.	CAPO 5 – FUTURA AGGIUDICAZIONE.....
6.	CAPO 6 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
6.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa
6.2.	DGUE e Modulistica disponibile per la partecipazione
6.3.	Comunicazioni, sopralluogo e scambio di informazioni
6.4.	Disposizioni finali.....
6.5.	Clausola di chiusura.....

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1.1. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:

- a) il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata è prescritto per il

giorno	Mercoledì	data	31.10.2018	ora	12:00
---------------	------------------	-------------	-------------------	------------	--------------

- b) il termine è perentorio e non sono ammesse presentazioni tardive;
c) il recapito tempestivo della domanda è a rischio esclusivo del candidato e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:

- a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 deve pervenire alla Stazione appaltante:
--- entro il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a);
--- all'indirizzo di cui al punto 1.3, lettera a);
--- con una delle modalità di cui al medesimo punto 1.3, lettere b) e c);
b) il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

1.3. Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.piscinekuma.it>

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente documento, è il seguente:

Società	Bosetti Gatti & Partners s.r.l.				
Indirizzo	Via Oriana Fallaci		num.	38	
CAP	25030	Località	Castel Mella		Provincia (BS)

- b) il plico deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
--- a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
--- mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
--- nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
--- direttamente senza le formalità;
c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09:30 alle ore 12:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;

1.4. Definizioni utilizzate.

Ove non diversamente specificato, sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **«Documento»:** il presente Documento, ovvero l'**Avviso pubblico esplorativo** di cui all'articolo 216, comma 9, del codice, per l'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per i potenziali candidati; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
b) **«Codice»:** il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- c) **«Regolamento»:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- d) **«Aggregazioni» o «Forma aggregata»:** gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari; i consorzi di cooperative o di imprese artigiane; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e) **«data del presente Documento»:** la data di pubblicazione del presente Avviso esplorativo sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- f) **«DGUE»** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 6.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
- g) **«Categoria/e» e «Classifica»:** rispettivamente:
 - le categorie individuate con gli acronimi di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014 e dalla Tabella A allegata al Regolamento di cui alla lettera c)
 - la classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento di cui alla lettera c);

1.5. Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse:

- a) l'avvio dell'esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è previsto per il

giorno	mercoledì	data	31.10.2018	ora	15:00
---------------	------------------	-------------	-------------------	------------	--------------

- b) l'esame avverrà presso la sede della società Bosetti Gatti & Partners s.r.l., in via Oriana Fallaci, 38 – 25030 Castel Mella (BS), nella sala riunioni posta all'interno degli uffici al piano secondo;
- c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) sarà comunicata con le modalità di cui al punto 6.3.1, lettera a).

1.6. Operatori economici ammessi al procedimento

1.6.1. Qualificazione giuridica degli operatori economici ammessi al procedimento

Possono partecipare e presentare manifestazione di interesse i seguenti operatori economici:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
 - riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
 - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;

- f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;
- g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c), o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera d), che, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'offerta.

1.6.2. Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
 - individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;
- b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
 - non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro operatore economico che si presenti in concorrenza;
 - non può costituirsi ausiliario di due candidati che presentano domanda in concorrenza tra di loro;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici candidati coinvolti e se è coinvolto un candidato in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

1.6.3. Numero minimo dei candidati da invitare a presentare offerta

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice, il numero minimo delle manifestazioni di interesse per l'avvio della procedura negoziata è di **15 (quindici) operatori economici**. In presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero inferiore a 15 (quindici), la Stazione appaltante procede comunque all'invito a tutti i candidati ammessi e anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa.

1.6.4. Numero massimo dei candidati da invitare a presentare offerta

Saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati ammessi, selezionati con le modalità di cui al punto 4.3, nel numero massimo di 15 (quindici).

2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)**

Valore stimato complessivo dell'appalto: **999.986,73** di cui:

1)	981.986,73	Lavori, soggetti a ribasso
2)	18.000,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

2.2. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al Regolamento, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento;
- c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	Prevalente	Importo	classifica
OG1	Edifici civili e industriali	796.790,58	III
b)	scorporabili a qualificazione obbligatoria	Importo	classifica
OS3	Impianto-idrico-sanitario	203.196,15	I

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione Durata in giorni: 360**2.4. Individuazione dell'intervento****2.4.1. Breve descrizione dell'intervento:**

Realizzazione dell'ampliamento degli spogliatoi, una nuova vasca esterna, un bar, una piattaforma polivalente, un'area giochi per bambini ed un percorso vita presso la Piscina comunale di via A. Olivo in Manzano (UD).

2.4.2. Luogo di esecuzione (codice NUTS: ITC47)

Manzano (UD)

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da introdurre nel plico)

La documentazione amministrativa da introdurre nel plico è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (candidato, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6.1;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)
- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)

b) inoltre, per ciascun operatore economico candidato o ausiliario, dichiarazioni attestanti:

- l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- il rinvio all'obbligo di subappalto di cui al punto 3.2.5, per le categorie a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore non disponga (in proprio, tra gli operatori economici mandanti o mediante ricorso all'avvalimento) di adeguate attestazioni SOA tra quelle dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)
- l'eventuale possesso dei sistemi di qualità di cui al punto 3.1.4;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE)

c) per ciascuna domanda presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 6.2.1:

- dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico, possesso delle attestazioni SOA e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda stipulati nell'anno antecedente la data del presente Documento ecc.
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.

3.0. Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
4. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
5. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;
6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in

caso di revoca della condanna medesima.

7. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. *Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.*
2. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*

3.0.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - 1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
 - 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
 - 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
 - 5) **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci:** il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - 6) gli institori e i procuratori generali;
 - 7) i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) in carica, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all'esclusione se il candidato dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo il candidato deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione o di affitto di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, affittante, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente (o affittante) e cessionario (o affittuario).
5. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
6. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Quanto alla lettera b):

- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)**

- 1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
- 2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:
 - gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'operatore economico deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
 - in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto

3.2.4;

--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.

3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017).
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

(articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se

il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

- è inferiore a 15;*
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;*
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.*
4. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.*
 5. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.*

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale un soggetto di cui al punto 3.0.3, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Non richiesti in quanto assorbiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3.

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice)

(art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dei punti da 6.1.1 a 6.2.3, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, ai sensi dei punti seguenti:

- 1) obbligatoriamente nella categoria prevalente **OG1 in classifica III**;
- 2) nella categoria scorporabile **OS3 in classifica I**; in alternativa, obbligo di dichiarare il subappalto della predetta categoria;
- 3) in ogni caso:
 - i requisiti relativi alla categoria scorporabile di cui al numero 2), nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dell'appalto, se non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;*
 - restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al punto 3.2.5, relativi al subappalto;*
 - per l'ammissione è necessario il possesso dei requisiti in una misura che tenga conto del limite al subappalto del 30% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice.*

**Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

1. La dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.

3.1.4. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

- a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell'appalto. Si precisa che:
 - in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l'attestazione in classifica superiore alla II;
 - per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento;
- b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l'attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice;
- c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

**Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.4
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)**

Fatto salvo quanto previsto alla lettera a), l'assenza dei requisiti di qualità non è causa di esclusione.

3.2. Manifestazioni di interesse presentate in Forma aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati. Inoltre:

- a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7, nonché:
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - i requisiti di capacità tecnica, costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3;
- b) indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato di qualifica e che intende assumere;

- c) i requisiti devono essere posseduti come segue:
 - i requisiti di cui al punto 3.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;
 - i requisiti di capacità tecnica costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3, complessivamente nella misura prevista per gli offerenti singoli, distribuita secondo quanto previsto dalle successive lettere d), e) ed f);
- d) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti cumulabili di cui alla lettera c), devono essere posseduti:
 - dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
 - da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;
- e) ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti cumulabili di cui alla lettera c), devono essere posseduti:
 - dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;
 - da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende assumere;
- f) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);
- g) i requisiti di qualità di cui al punto 3.1.4, sono richiesti alle condizioni previste allo stesso punto.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori delle prestazioni;
 - che mettono in comune i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7 e presentare le relative

dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 6.2.1.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
- b) l'avvalimento:
 - è ammesso per i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3;
- c) l'avvalimento è ammesso per il requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto 3.1.4 a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - il requisito sia inscindibilmente connesso all'attestazione SOA oggetto di avvalimento, per categoria e classifica adeguata, in quanto annotato in calce alla stessa attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento;
 - l'operatore economico ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il *know how*, le prassi e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità aziendale;
- d) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- e) l'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- f) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera d).

3.2.5. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dell'appalto.

Il candidato deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare.

La dichiarazione può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta e, se presentata in fase di candidatura, può essere modificata in fase di offerta.

3.2.6. Subappalto qualificante

(subappalto obbligatorio e necessario ai fini della qualificazione)

(art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, comma 2, della legge n. 80 del 2014)

(condizioni, se presenti, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)

Il candidato deve dichiarare obbligatoriamente di impegnarsi a subappaltare le categorie a qualificazione obbligatoria delle quali non possiede la adeguata qualificazione mediante attestazione SOA, sempre nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dell'appalto.

La dichiarazione di subappalto in misura superiore a quelle prescritte comporta l'esclusione del candidato per carenza dei requisiti di qualificazione, qualora il candidato non sia in possesso di

adeguata qualificazione mediante attestazione SOA, sufficiente a limitare il subappalto nella misura massima prescritta.

3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

Agli operatori economici candidati selezionati ai sensi del Capo 4, con successiva lettera di invito saranno precisate le modalità e le condizioni:

- per la presentazione della documentazione amministrativa inerente la fase di offerta;
- per l'eventuale documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in caso di verifica;
- per il pagamento del contributo obbligatorio all'ANAC;
- per la presentazione della garanzia provvisoria;
- per l'effettuazione del sopralluogo.

4. CAPO 4 – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

4.1. Disciplina delle sedute e avvio del procedimento

4.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti, dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio può chiedere ai presenti di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici, per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli operatori economici con le modalità di cui al punto 5.3.1, lettera a);
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

4.1.2. Avvio del procedimento

Nel giorno e nell'ora di cui al punto 1.5, lettera a), presso il recapito di cui al punto 1.5 lettera b), oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli operatori economici con le modalità di cui al punto 5.3.1, lettera a), il soggetto che presiede il seggio provvede a verificare la correttezza formale della presentazione, e alla loro numerazione progressiva. Provvede altresì a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato manifestazione di interesse in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non partecipino in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano partecipato autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di manifestazione di interesse tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di manifestazione di interesse tra loro concorrenti, pena l'esclusione

dell'operatore economico ausiliario e dell'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento.

4.2. Ammissione delle manifestazioni di interesse

4.2.1. Cause di esclusione

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste di cui al Capo 3, gli operatori economici la cui manifestazione di interesse:

- a) è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.2, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- b) non consente l'individuazione degli operatori economici;
- c) ricade in una delle condizioni di cui al punto 4.1.2; le predette condizioni costituiscono cause di esclusione anche quando accertate dopo la conclusione della fase di ammissione;
- d) in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni regolamentari di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- e) incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

4.2.2. Altre irregolarità in fase di ammissione

Sono considerate irregolari le manifestazioni di interesse nelle quali gli operatori economici:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omissa la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente punto 4.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omissa la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omissa:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - hanno presentato le dichiarazioni in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
- c) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avvalimento, hanno omissa il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omissa la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- d) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 4.2.3, in quanto pertinenti.

4.2.4. Dichiarazioni semplificate con riferimento a dati reperibili dalla Stazione appaltante

Non sono considerate irregolari o incomplete le dichiarazioni relative ai requisiti di cui ai precedenti punti 3.1.1 e 3.1.3, presentate in forma semplificate e generica secondo una formula del seguente tenore «Questo operatore economico è in possesso dei requisiti di cui agli articoli 83, comma 3 e 84 del Codice dei contratti» oppure «di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.3 dell'avviso pubblico» altra formula

analoga. In tal caso la Stazione appaltante ammette l'operatore economico dopo la verifica della veridicità della dichiarazione mediante l'accesso alla banca dati di Infocamere, al casellario delle imprese presso ANAC.

4.2.5. Ulteriori cause di esclusione

Sono escluse le manifestazioni di interesse che incorrono nelle condizioni ostative di cui al punto 4.2.3, fermo restando quanto previsto al Capo 3.

4.3. Selezione delle manifestazioni di interesse

4.3.1. Sorteggio

La selezione del numero di operatori economici da invitare avviene mediante sorteggio pubblico. Ai fini dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice, per garantire l'imparzialità e la riservatezza dei soggetti invitati il sorteggio avviene abbinando un numero progressivo da 1 a "n" (dove "n" è il numero di candidati ammessi) alla numerazione identificativa attribuita al punto 4.1.2, a ciascun candidato senza l'indicazione dei nominativi corrispondenti.

4.3.2. Selezione posticipata delle manifestazioni di interesse tra quelle ammesse

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli operatori economici con le modalità di cui al punto 6.3.1, procede alla selezione del numero di candidati da invitare determinato al punto 1.6.2, tra quelli le cui candidature sono state ammesse, mediante il sorteggio pubblico di cui al punto 4.3.1.

4.3.3. Selezione anticipata delle manifestazioni di interesse tra tutte quelle presentate:

In alternativa al precedente punto 4.3.2, per ragioni di economia generale del procedimento, qualora il numero delle candidature presentate, sia superiore a 2 (due) volte il numero massimo dei candidati da selezionare previsto al punto 1.5:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione di cui al punto 4.2.1, può procedere alla selezione del numero di operatori economici da invitare tra tutte le candidature presentate, prima dell'apertura della Busta di cui al Capo 3 e dell'esame della documentazione, mediante il sorteggio pubblico di cui al punto 4.3.1;
- b) dopo il sorteggio le operazioni riprendono dal precedente punto 4.2, mediante l'apertura delle Buste e l'esame della documentazione;
- c) qualora uno o più d'uno dei candidati sorteggiati incorresse in una causa di esclusione, il soggetto che presiede il seggio di gara procede immediatamente alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio tra i candidati rimasti.

5. CAPO 5 – FUTURA AGGIUDICAZIONE

Come sarà meglio specificato e precisato nella lettera di invito:

- a) l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del Codice, espresso mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara di cui al punto 2.1;
- b) saranno considerate anomale le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia individuata mediante l'applicazione di uno dei cinque metodi previsti all'articolo 97, comma 2, del Codice, scelto mediante sorteggio pubblico.

6. CAPO 6 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

6.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

6.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a) in forza dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:
 - ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- c) la sottoscrizione deve essere effettuata con firma autografa e olografa in originale; non sono ammesse firme scansionate o altrimenti riprodotte con mezzi elettronici;
- d) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 6.2, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

6.1.2. Altre condizioni:

Fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo.

6.2. DGUE e Modulistica disponibile per la partecipazione

6.2.1. DGUE

E' un documento individuale riservato all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come secutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Tale modello è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: nel primo quadro l'individuazione e la forma

giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla f), inoltre, nel secondo quadro:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. indicazione delle lavorazioni per le quali si indica il subappalto facoltativo, alle condizioni di cui al punto 3.2.5 (può essere omessa e rinviata alla presentazione dell'offerta).

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.7).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);
- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto

- 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- _condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1;

Sezione B. Capacità economica e finanziaria (omessa in quanto assorbita dalle attestazioni SOA).

Sezione C. Capacità tecniche e professionali: nel caso l'operatore economico sia carente di attestazione SOA al punto 3.1.3 in categorie scorporabili, per le quali ricorre al subappalto obbligatorio in sostituzione dei requisiti di qualificazione mediante attestazione SOA: indicazione delle categorie (e se del caso, della quota percentuale delle stesse) per le quali ricorre al subappalto qualificante obbligatorio di cui al punto 3.2.6.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4.

Parte V. (omessa in quanto non richiesta)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.

6.2.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;

--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

6.2.3. Appendici integranti il DGUE

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all'interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico). Questa appendice deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall'operatore economico mandatario o capogruppo, con l'indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi.

6.3. Comunicazioni, sopralluogo e scambio di informazioni

6.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente successivo, è assolto l'obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni di gara, sul profilo di committente di cui al punto 1.3. In ogni altro caso:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di qualificazione di cui al punto 1.6, lettera f), o in fase di presentazione dell'offerta;
- b) la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo assolve l'obbligo di comunicazione anche nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, partecipanti alla rete di imprese o ausiliari in caso di offerenti in Forma aggregata;
- c) le comunicazioni, in tutti i casi in cui deve essere garantita la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

6.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e, pertanto, non oltre i 6 (sei) giorni feriali antecedenti la data di scadenza al punto 1.1, lettera a); in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
 - i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico:
 - deve consultare le risposte ai quesiti precedenti e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del disciplinare di gara, la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo;
 - prende atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- c) il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

6.4. Disposizioni finali

6.4.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Friuli Venezia Giulia, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 del provvedimento o della comunicazione ritenuta lesiva.

6.4.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, d'ora in avanti GDPR, in relazione alla protezione dei dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, è la società KUMA S.S.D a. R.L. e il responsabile della protezione dei Dati (R.P.D.) è stato nominato il sig. Federico Gross;
- b) nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del GDPR, la società KUMA S.S.D a. R.L., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, provvederà al trattamento finalizzato esclusivamente allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare tutti i diritti previsti agli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo: f.gross@piscinekuma.it.
- g) l'interessato al trattamento, ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR.

6.5. Clausola di chiusura

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto o interesse tutelabile degli operatori economici:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento esplorativo;
- b) di non procedere alla selezione o alla diramazione degli inviti.

Lì, 11.10.2018

PER LA STAZIONE APPALTANTE
(il presidente del CDA: Defendi Gianfranco)

Allegati: modelli per la partecipazione:

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

DGUE (Documento unico di gara, per l'operatore economico candidato)